

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS 231/01 ADOTTATO DA**



PARTE SPECIALE

In questa parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo vengono evidenziate le principali fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, in relazione alle quali, per la Fondazione sussiste un rischio di commissione. Il rischio è stato determinato valutando la tipicità e le caratteristiche dell'Ente, in particolare sono stati analizzati i processi, le funzioni e le aree a rischio reato così come rilevato nel corso della Gap analysis e della mappatura dei rischi. I dati dell'analisi della valutazione (mappatura dei rischi) sono stati riepilogati in specifiche tabelle, le quali sono messe a disposizione dell'Odv e del CdA e opportunamente conservate presso la sede della Fondazione. Nella determinazione del Rischio residuo si è tenuto conto delle procedure già presenti in quanto previste dal MOG già adottato il quale viene modificato dall'attività di aggiornamento, intrapresa dalla Fondazione ANT al fine di adeguare il Modello in considerazione anche delle recenti modifiche normative intervenute.

Sono risultati a rischio di commissione le categorie dei reati relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia, i reati di tipo societario, le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute dell'igiene e del lavoro, i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, i delitti informatici e alcuni reati ricompresi nel capo dei Delitti contro l'industria e il commercio nonché i reati tributari; tali fattispecie sono disciplinate dagli artt. 24, 24-bis, 25, 25-bis 1, 25 ter, 25-septies, 25-octies e 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001. In relazione ad altre tipologie di reato, non specificatamente trattate nella sottoelencata disamina, si precisa che seppur previste come reati presupposto nell'elencazione del Decreto, l'attività di valutazione ut supra descritta ha evidenziato un rischio di commissione definibile "accettabile", pertanto valutabile meramente residuale solo astrattamente potenziale.

Nell'introduzione a questa parte speciale del MOG della Fondazione ANT si deve tenere conto che l'Ente svolge ed articola operativamente la propria "missione" (fornire assistenza ai sofferenti di tumore in fase avanzata e avanzatissima e alle loro famiglie e promuovere la *Eubiosia*) avvalendosi prevalentemente dell'opera e del contributo di volontari che dedicano parte del loro tempo e delle loro energie in favore del progetto ANT.

Per dare un'idea dell'importanza di tale ausilio si pensi che i dipendenti della Fondazione (dato stimato nell'aprile del 2020) sono 120, i collaboratori 230 ed i volontari ammontano a ben 1.251: tutti questi soggetti sono protagonisti di un progetto ad alto impatto emotivo e fortemente caratterizzato dall'impegno del singolo in favore del *prossimo sofferente* come "movente sociale". Ciò implica che chi agisce a nome e per conto di ANT è supportato da una spinta ideale ed etica di grande significato e valore e che, conseguentemente, ben si può affermare che è ragionevole sostenere che la prospettiva di rendersi protagonista di condotte criminose appaia quanto di più lontano possa immaginare chi collabora, a qualsivoglia titolo, con la Fondazione.

Con questo, ovviamente, non si intende prospettare l'impossibilità che vengano poste in essere condotte criminose fonte di responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, ma che ciò si profila, per quanto attiene in particolare alle ipotesi dolose, come una possibilità ragionevolmente remota. Ciò non di meno è intenzione della Fondazione vigilare affinché le condotte di tutti gli stakeholders non impattino negativamente sull'Ente anche a livello reputazionale.

* * *

Al fine di favorire la formazione e l'informazione di ogni Amministratore, Dipendente, Collaboratore e Partner di ANT s.p.a., Si ritiene opportuno esplicitare, in premessa, alcune nozioni, concetti e definizioni di carattere giuridico-generale.

Per **PUBBLICO UFFICIALE** si intende, ai sensi dell'art. 357 del c.p. chiunque esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

E' pubblica funzione amministrativa quella funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi (quindi coercitivi o comunque ogni attività che rappresenti un'esplicazione del potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova in una posizione non paritetica rispetto all'autorità) o certificativi (quindi ogni attività di documentazione alla quale l'ordinamento assegna efficacia probatoria).

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio di una pubblica funzione.

Si tratta, ad ogni buon conto, di soggetti che agiscono nell'interesse dello Stato o di una Pubblica Amministrazione, anche se estranei alla stessa Pubblica Amministrazione.

Sono, a titolo esemplificativo, Pubblici Ufficiali:

- i componenti della commissione di una gara d'appalto per pubbliche forniture;
- i membri della commissione di collaudo di un'opera pubblica.

Diversamente, non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, tutti quei soggetti che svolgono mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (ad es. i segretari amministrativi).

Per **PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO** si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., chiunque, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio, ovvero un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. La giurisprudenza ha evidenziato una serie di 'indici rivelatori' del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello

stato o di altri enti pubblici; la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; l'apporto finanziario da parte dello Stato; la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In base a tali indici, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di 'incaricato di un pubblico servizio', è rappresentato dalle funzioni affidate al soggetto medesimo, le quali devono avere ad oggetto la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di interessi generali; non è, invece, elemento determinante la natura giuridica dell'ente.

Conseguentemente anche soggetti appartenenti alla medesima categoria, possono essere diversamente qualificati (quali incaricati o meno di un pubblico servizio) a seconda dell'attività concretamente svolta e dell'ambito in cui tale attività avviene.

È, quindi, necessario verificare, caso per caso, la corretta collocazione del soggetto.

Sono **PERSONE ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ** ai sensi dell'art. 359 c.p.:

- i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.

Per distinguere il servizio di pubblica necessità dal pubblico servizio, occorre ricordare che il pubblico servizio presuppone una vera e propria concessione amministrativa, mentre il servizio di pubblica necessità esige un'autorizzazione amministrativa.

La legge 29.09.2000 n. 300 ha esteso la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri , analiticamente indicati nell'art. 322 bis c.p. .

* * *

PARTE SPECIALE A

ART. 24 D. LGS. 231/2001: *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture* **[articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). “

PARTE SPECIALE A SEZIONE: - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Titolo II Capo I del codice penale

Art. 316 bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato.

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La condotta descritta da tale fattispecie è quella della 'distrazione', ovvero della destinazione del contributo, della sovvenzione o del finanziamento a scopi diversi da quelli per i quali sono stati legittimamente erogati.

I contributi sono rappresentati da un concorso nelle spese per attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali o produttivi; le sovvenzioni sono elargizioni pecuniarie a fondo perduto, senza obbligo di restituzione, e possono essere corrisposte periodicamente o in un'unica soluzione; i finanziamenti sono atti negoziali mediante i quali lo Stato o altro ente pubblico finanzia direttamente o per il tramite di un istituto di credito, un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o lungo termine, con pagamento degli interessi da parte dello Stato o di altro ente pubblico.

Il momento consumativo del reato non si realizza all'atto dell'erogazione del contributo/sovvenzione/finanziamento, bensì nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato l'attività per la quale era stata concessa la somma, destina quanto ricevuto ad altra finalità.

Il dolo è generico.

Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito". [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020]

La condotta dell'autore materiale del fatto si deve inserire in un procedimento amministrativo rivolto ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici nonché da parte della Comunità Europea e può essere realizzata mediante un'azione (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o mediante un'omissione (non fornire informazioni dovute dalle norme procedurali riguardanti il provvedimento erogativo).

In questa ipotesi è irrilevante la successiva destinazione del finanziamento ottenuto, ma rileva esclusivamente il conseguimento indebito, ovvero l'ottenimento di un beneficio che, in assenza della documentazione falsa o fornendo le informazioni richieste, non si sarebbe ottenuto.

E' un'ipotesi residuale che si applica solo se il fatto non integra gli estremi del reato più grave previsto dall'art. 640 bis c.p. , per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici e raggiri (Truffa aggravata ai danni dello Stato).

Il momento consumativo del reato si configura nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'indebita percezione.

Il dolo è generico: nell'agente deve sussistere la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti, cui deve aggiungersi la volontà di conseguire, secondo le modalità comportamentali indicate dal legislatore, una somma che l'agente sa non essergli dovuta; nell'ipotesi omissiva è necessaria la consapevolezza e la volontà della mancata informativa o dell'incompletezza dell'informativa, dirette ad ottenere indebitamente l'erogazione di somme. Nella recente formulazione si osserva che la soglia di punibilità per i fatti offensivi dell'interesse finanziario della pubblica amministrazione nazionale si manifesta per un danno superiore ai 3999,00 €, mentre per le analoghe condotte contro gli interessi finanziari della comunità Europea la soglia è determinato da un danno superiore ai 100.000,00 € e, nel qual caso si applica una pena da 6 mesi a 4 anni.

PARTE SPECIALE A SEZIONE: - Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione Titolo II

Capo II del codice penale

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

Il reato può essere commesso da chiunque abbia stipulato un contratto con la pubblica amministrazione anche come subfornitore. La condotta si concretizza con la semplicemente con la mancata esecuzione in tutto o in parte o in modalità alternative del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi. La condotta non richiede un evento di danno per la parte offesa (PA), coincidente con il profitto dell'agente. Il contratto con la Pubblica amministrazione stipulato dall'agente di fornitura si eleva a presupposto del reato, va considerato che per contratto si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica amministrazione cose o servizi ritenute necessarie. Nel caso ricorrano anche gli elementi caratterizzanti il reato di truffa è configurabile il concorso tra i due delitti. Il momento dell'evento delittuoso si concretizza con la verifica dell'esecuzione da parte delle Pubblica amministrazione che contesta all'agente i vizi e le difformità. Il bene giuridico tutelato è il buona andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.

PARTE SPECIALE A SEZIONE: - **Delitti contro il patrimonio mediante frode - Titolo XIII Capo II del codice penale**

Art. 640 c.p. Truffa

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;*
- 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, numero 5)*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.” [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

La fattispecie rileva, ai sensi del D. lgs. 231/2001, esclusivamente in caso di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

La condotta descritta deve essere *fraudolenta*, ovvero posta in essere mediante *artifici* (per far apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o *raggiri* (diretto ad ottenere un falso convincimento della vittima), e come conseguenza deve aver indotto in errore la vittima.

Al danno patrimoniale della vittima, corrisponde un *ingiusto profitto dell'autore*, ovvero qualsiasi utilità patrimoniale e non, non dovuta.

Il nesso di causalità tra condotta ed evento è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l'errore (primo evento); l'errore deve determinare l'atto di disposizione (secondo evento); l'atto di disposizione deve provocare un danno e un profitto (terzo evento).

Il momento consumativo del reato coincide con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica, e quindi, quando si profilano in concreto, il danno ed il profitto ingiusto.

Il dolo è generico e deve avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del reato.

A titolo di esempio, si segnala che può realizzarsi tale fattispecie delittuosa quando, nel predisporre i documenti per la partecipazione di una gara ad evidenza pubblica, si forniscono informazioni non veritiere per ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

L'articolo descrive la medesima condotta materiale prevista dall'art. 640 c.p., espressamente richiamato; la scelta di creare una norma specifica e separata è stata dettata dall'esigenza di focalizzare meglio alcune ipotesi tipiche di truffa aggravata, quali, ad esempio quelle commesse ai danni della Comunità Europea in materia di contributi o rimborsi, nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni; l'elemento specializzante rispetto alla condotta descritta nell'art. 640 c.p., è l'oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da enti pubblici, comunque denominata.

Tale fattispecie si realizza, quando si pongono in essere artifici o raggiri –ad esempio comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa- per ottenere finanziamenti o contributi pubblici.

Art. 640 ter c.p.: Frode informatica.

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Nel caso previsto da tale fattispecie l'induzione in errore è posta a danno di un elaboratore informatico.

L'articolo in esame, infatti, è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico: la fattispecie consiste nell'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati, al fine di ottenere, come conseguenza dell'alterazione del risultato dell'elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato.

L'interferenza può realizzarsi in qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dati (fase di raccolta, fase di elaborazione in senso stretto o fase di emissione).

Il reato in esame può essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante violazione del sistema informatico riferibile ad una Pubblica Amministrazione al fine di trarre un ingiusto profitto con altrui danno, ovvero alterando alcuni dati per modificare l'importo del finanziamento legittimamente ottenuto, o il termine previsto per la scadenza contrattuale di un negozio giuridico regolarmente stipulato o, ancora, al fine di alterare il numero o la scadenza degli interventi manutentivi richiesti e/o preventivati o ancora per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare o la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti.

Il dolo richiesto è generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, sulla base del risultato irregolare di un procedimento di elaborazione dati, ottenuto attraverso un'alterazione del sistema di funzionamento dell'elaboratore, ovvero intervenendo senza essere autorizzati sui dati o sulle informazioni oggetto di trattamento.

* * *

PARTE SPECIALE B

ART. 24 bis D. LGS. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel

comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n° 48 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l'art. 24 bis prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati informatici e di trattamento illecito dei dati (reati di cui agli artt. 491 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 615 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 quinquies del codice penale).

La finalità della legge sopra riportata risiede nell'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a forme di nuova criminalità (denominata "cybercriminalità") ed aumenta la responsabilità di detti soggetti nell'eventualità in cui non adottino misure preventive idonee ad evitare che gli addetti interni della società commettano reati informatici.

Nondimeno la citata disciplina normativa ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. E' stata disposta, altresì, l'integrazione dell'art. 132 del Codice della Privacy (D. Lgs. n° 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori ed agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiori a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.

PARTE SPECIALE B SEZIONE: - Della falsità in atti Titolo VII Capo III del codice penale

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli."

Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

PARTE SPECIALE B SEZIONE: - Delitti contro la inviolabilità del domicilio Titolo XII Capo III Sz. IV del codice penale

Accesso abusivo ad un Sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

La norma non si limita a tutelare i contenuti ‘personali’ dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "ius excludendi" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera *“qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati”*.

Si tratta di una definizione generica che consente di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di “dato informatico”, inteso come: *“qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema*

informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

*3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato
installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)*

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617quater c.p.”

PARTE SPECIALE B SEZIONE: - Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone del domicilio Titolo XIII Capo I del codice penale

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)

“Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella

cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. Nell'affermare detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art. 635 cod. pen. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 della legge n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635-bis cod. pen. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 cod. pen.).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è la reclusione da due a sette anni.”

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico" che ricorre quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

PARTE SPECIALE B SEZIONE: - Delitti contro il patrimonio mediante frode Titolo XIII Capo II del codice penale

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)

"Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 25.000 Euro.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 3 dell'art. 24 bis D.Lgs.231/2001, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopradescritti (veri e propri reati informatici), sono compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico."

PARTE SPECIALE C

ART. 25 D. LGS. 231/2001: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2."

PARTE SPECIALE C SEZIONE: - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Titolo II Capo I del codice penale

Art. 317 c.p.: Concussione.

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Si tratta di un reato proprio, ovvero realizzabile esclusivamente da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

La condotta di abuso deve essere idonea e diretta in modo non equivoco a costringere il concusso alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario.

Il nesso di causalità è quindi duplice: tra l'abuso del potere e la costrizione e tra la costrizione e la dazione o la promessa.

Il momento consumativo del reato si realizza nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa.

Il dolo è generico; l'agente deve essere consapevole dell'abusività della sua condotta e del carattere indebito della prestazione.

La responsabilità dell'Ente, conseguentemente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può essere configurabile solo a titolo di concorso nel reato commesso dal pubblico ufficiale.

La responsabilità dell'Ente, conseguentemente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può essere configurabile solo a titolo di concorso nel reato commesso dal pubblico ufficiale.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Il reato in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto del suo ufficio, determinando, nel contempo, un vantaggio in favore del soggetto 'offerente'.

Si tratta di una fattispecie che configura una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione. Il delitto è configurabile anche in assenza della dazione materiale, con la sola accettazione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa di ricevere denaro o altra utilità, infatti il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale, quindi, può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad es. accelerare una pratica la cui evasione è di propria competenza), o in un atto contrario ai suoi doveri (ad es. il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara di appalto).

Per l'integrazione della fattispecie è necessaria la condotta di due soggetti: il pubblico ufficiale e il corruttore.

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o altra utilità o nel momento in cui si verifica la dazione.

Art. 319 bis c.p.: Circostanze aggravanti.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari.

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Nella formulazione originaria tale fattispecie delittuosa prevedeva la responsabilità esclusiva del corrotto, successivamente estesa, ai sensi della L. 1818/92 anche al corruttore.

La responsabilità dell'Ente potrà conseguentemente configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario -quindi, sia di carattere amministrativo, in seguito all'eventuale aggiudicazione di una gara d'appalto poi impugnata, sia di carattere civile, ad esempio radicato per ottenere un risarcimento di danni o l'adempimento contrattuale, o di carattere penale- un amministratore, collaboratore o dipendente dell'ente stesso, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere, consulente tecnico d'ufficio) al fine di ottenere una sentenza favorevole o, in ogni caso, al fine di limitare gli effetti negativi di una decisione giudiziaria.

Art. 319 quarter: Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”. [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Il reato è stato introdotto con L. 6 novembre 2012 n. 190, recante ‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione’.

Si differenzia dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato, con riferimento al soggetto attivo, che, oltre al pubblico ufficiale, può essere anche l'incaricato di un pubblico servizio; dall'altro, con riferimento alle modalità di perseguimento del risultato, identificabili in un'attività di induzione.

Ulteriore significativa differenza è la punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità.

Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Si tratta di forme anticipate di corruzione. Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui è fatta la promessa.

Il dolo richiesto è specifico e consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

Art. 322 bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività*

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Il reato di corruzione, disciplinato dagli articoli sopra riportati, può definirsi come un accordo in virtù del quale un pubblico ufficiale (o incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti indicati dall'art. 322 bis c.p.) riceve da un privato un compenso non dovuto per un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni e/o attribuzioni.

Si tratta di un reato a concorso necessario, configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti del corrotto e del corruttore, i quali, conseguentemente, salvo l'ipotesi prevista dall'art. 318, comma 2°, rispondono entrambi del reato.

La differenza rispetto al reato di concussione, nel quale, viceversa, viene prevista esclusivamente la responsabilità del funzionario pubblico, è rappresentata dalla posizione di parità in cui si trovano pubblico ufficiale e privato in tale fattispecie e nella libera determinazione che induce il privato a corrispondere l'indebito compenso, in assenza di qualsivoglia coartazione della volontà.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può ravvisarsi, ad esempio, nel caso in cui lo stesso offra denaro o utilità (quindi, ad esempio, servizi di manutenzione gratuiti, regali di particolare valore) ad un primario o dirigente ospedaliero al fine di ottenere l'aggiudicazione di una

gara di appalto o nel caso in cui l'offerta, ad esempio, sia rivolta ad un professore universitario affinché 'sponsorizzi' e consigli le apparecchiature prodotte e vendute dall'Ente stesso.

E' bene evidenziare che il reato è configurabile anche se il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio, quindi un comportamento comunque dovuto e legittimo; è il caso, ad esempio, del dipendente e/o collaboratore che elargisce al pubblico ufficiale denaro o altra utilità per accelerare i tempi di erogazione di un finanziamento o di concessione di un'autorizzazione che sarebbero stati comunque legittimamente erogati o concessi.

Si precisa, inoltre, che, in giurisprudenza, si è sostenuto che le così dette "piccole regalie d'uso", mentre sono inidonee a configurare il reato di corruzione per il compimento di un atto d'ufficio ex art. 318 c.p., non escludono mai la configurabilità del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p., poiché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza sull'agire del funzionario pubblico. Quando il fatto offende gli interessi finanziari della Comunità Europea sono equiparati al pubblico ufficiale anche coloro che esercitano analoghe funzioni in stati non appartenenti alla Comunità Europea.

PARTE SPECIALE D

Art.25 - bis. 1 Delitti contro l'industria e il commercio

"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

L'art. 15 comma 7° della Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* (così detta Legge Sviluppo-Energia) ha inserito nel *corpus* del d.lgs. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-bis 1.

Tale disposizione normativa estende la punibilità delle Società alle ipotesi di commissione delle seguenti fattispecie delittuose:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio, art. 513 c.p.;
- Frode nell'esercizio del commercio, art. 515 c.p.;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516 c.p.;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517 c.p.;

-Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, art. 517 *ter* c.p.;

-Contraffazione con indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, art. 517 *quater* c.p.;

-Illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 513 *bis* c.p.;

-Frodi contro le industrie nazionali, art. 514 c.p.;

In conseguenza di tali condotte, configurabili come delitti, poste in essere da soggetti funzionalmente legati alla Società, nel suo interesse o vantaggio, quest'ultima è soggetta a una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nei casi di condanna per le fattispecie di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* c.p. e fino a ottocento quote in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli art. 513 *bis* e 514 c.p.

Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 513 *bis* e 514 c.p. si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

PARTE SPECIALE D SEZIONE: - **Dei delitti contro l'industria e il commercio Titolo VIII Capo II del codice penale**

-Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

La fattispecie in esame si realizza quando si impedisce o si turba l'esercizio di un'industria o di un commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

Si tratta di una fattispecie residuale applicabile se il fatto non costituisce un reato più grave.

Si ha '*violenza sulle cose*' quando una cosa viene danneggiata, trasformata o ne viene mutata la destinazione.

'*Mezzo fraudolento*' è qualsiasi artificio o raggiro capace di trarre in inganno.

La violenza o il mezzo fraudolento devono essere idonei a turbare l'altrui attività commerciale o a impedirne lo svolgimento.

Si tratta di reato di pericolo, conseguentemente non può essere realizzato nella forma del tentativo; il delitto è consumato col compimento dell'atto di violenza o con l'uso del mezzo fraudolento, indipendentemente dall'effettivo realizzarsi del turbamento o dell'impedimento, necessari unicamente quale fine rappresentabile in capo all'agente, poiché trattasi di reato a dolo specifico.

Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

La fattispecie in esame è realizzata ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all’industria nazionale.

Anche in questa ipotesi la fattispecie risulta configurabile non solo nel caso di marchi e segni distintivi registrati, ma anche a quelli che non lo sono, assicurando, quindi un’ampia protezione del bene tutelato.

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

La fattispecie in esame si realizza quando, nell’esercizio di un’attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca più grave reato.

L’interesse tutelato è quello del comportamento corretto e leale nell’esercizio del commercio, sia sotto il profilo dell’interesse del consumatore a non ricevere un prodotto diverso da quello richiesto, sia sotto il profilo dell’interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

La condotta può estrinsecarsi nelle seguenti fattispecie:

- consegna di una cosa mobile per un’altra (aliud pro alio);
- consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita, purché la differenza verta su caratteristiche non essenziali, altrimenti si rientra nell’ipotesi di consegna di cosa diversa.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La fattispecie in esame si realizza ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non costituisce più grave reato.

Oggetto della tutela di questa disposizione, non è il marchio, bensì l'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni diretti nei confronti dei consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per '*segno distintivo*' deve intendersi esclusivamente qualsiasi indicazione o simbolo, che individui esattamente la merce o le sue proprietà, rendendo compiutamente edotto il consumatore.

Per '*origine e provenienza*' di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore, non da un determinato luogo.

È sufficiente, al fine di integrare la suddetta condotta criminosa, l'uso di un nome o marchio che, pur senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Infine, l'espressione '*mette altrimenti in circolazione*' si riferisce a qualsiasi attività mediante la quale il prodotto esce dalla sfera giuridica dell'originario detentore, comprendendo, quindi, anche le attività di magazzinaggio finalizzato alla distribuzione della merce.

La norma in esame è considerata sussidiaria rispetto all'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), dal quale si distingue perché, tutelando unicamente l'ordine economico (inteso come libertà e buona fede del consumatore, nonché come protezione del produttore dalla concorrenza illecita), richiede la semplice 'imitazione' del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché tale imitazione sia idonea a trarre in inganno l'acquirente; diversamente, l'art. 474 c.p.c., tutelando la fede pubblica, richiede, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la 'contraffazione' o l'alterazione' di un marchio o di un segno distintivo che sia giuridicamente protetto o riconosciuto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La fattispecie in esame è realizzata da chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di titoli di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso o da chi, al fine di trarne un profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai

consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Si applicano a questa fattispecie di reato le disposizioni di cui agli artt. 474 *bis* c.p. (confisca, anche per equivalente), art. 474 *ter* comma 2 c.p. (circostanza aggravante che fa rinvio alla commissione dei delitti di cui all'art. 474 comma 2 c.p.) e art. 517 *bis* comma 2 c.p. (chiusura dello stabilimento e revoca della licenza in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica).

PARTE SPECIALE E

Art. 25 – *ter* Reati societari

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a - bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 - bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- c) abrogata;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*

- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- ((s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote)).

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. “

PARTE SPECIALE E SEZIONE: - Delle falsità Titolo XI Capo I del codice civile

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”

Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa

pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Si tratta di reati così detti ‘propri’ poiché possono essere commessi solo da soggetti qualificati, ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

La condotta descritta dalle due norme è pressoché identica e deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nonché idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

La responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall’Ente per conto di terzi.

Il d. lgs. 61/2002 ha modificato il testo dei due articoli, introducendo limiti quantitativi di rilevanza penale in relazione all’entità dei dati economici falsamente rappresentati; la punibilità, infatti, è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d’esercizio al loro delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Sono escluse, dall’ambito operativo delle due disposizioni, le comunicazioni interorganiche e quelle riferibili ad un solo destinatario, se ed in quanto non dirette ai soci, al pubblico o ai creditori.

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Si tratta di un reato proprio in cui gli autori sono esclusivamente gli amministratori,

La norma in esame, originariamente diretta ad aggiornare la tutela delle attività di controllo oltre le tradizionali forme di controllo interno, si è risolta nella sostanziale abrogazione della precedente ipotesi di impedito controllo di cui all’art. 2623 n. 3 c.c..

Ora la fattispecie base configura un illecito amministrativo, che diventa reato, procedibile a querela della persona offesa- solo se è stato cagionato un danno ai soci.

L'oggetto della tutela sono le funzioni di controllo attribuite ai soci o agli altri organi sociali o le funzioni di revisione affidate alle società di revisione, nel caso in cui derivi un danno ai soci, ovvero al loro patrimonio; in tal caso si configura un illecito penale.

La condotta penalmente rilevante consiste nell'occultare documenti o nel porre in essere altri artifici idonei ad impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, quindi rileva anche la condotta ostruzionistica.

Il dolo è generico.

PARTE SPECIALE E SEZIONE: - Degli illeciti commessi dagli amministratori Titolo XI Capo II del codice civile

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.

“Gli Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Anche tale fattispecie configura un reato proprio realizzabile esclusivamente dagli Amministratori della società; si tratta, inoltre, di un reato di danno, nel quale, l'eventuale risarcimento del pregiudizio ai creditori, prima dell'instaurazione del giudizio, è espressamente previsto come causa di estinzione del reato.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una Società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima Società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della Società.

PARTE SPECIALE E SEZIONE: - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali Titolo XI Capo IV del codice civile

Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Il reato presupposto inserito dalla L. 265 debisl 6 novembre 2012 è il delitto di corruzione tra privati, nei soli casi previsti dal terzo comma del nuovo art. 2365 c.c., in relazione al quale si applica una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, si applicano altresì alla corruzione tra privati le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2, da 3 mesi a 2 anni (modifiche di cui al DLgs 38/2017). E' evidente la ragione del mancato inserimento, tra i reati presupposto ex d. lgs. 231, della corruzione passiva tra privati: elemento costitutivo di tale fattispecie è il nocumento cagionato alla società del corrotto e, se l'Ente è danneggiato, è esclusa la configurabilità di un interesse o di un vantaggio in favore dello stesso.

Art. 2635 bis c.c.: Istigazione alla Corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Il reato presupposto inserito dal DLgs 38/2017 è il delitto di istigazione alla corruzione tra privati, in relazione al quale si applica una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote .A differenza della precedente fattispecie, il reato si concretizza quando l'offerta o la promessa non sia accettata. Qualora si offre o promette denaro o altre utilità, non dovuti, ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione

degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato si concretizza altresì, qualora si sollecita quanto sopra, per se o per altri, anche per interposta persona, In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

La responsabilità, in tale fattispecie, può sorgere soltanto in capo all'Ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che "da' o promette denaro o altra utilità" alle persone indicate nel primo o secondo comma dell'art. 2365 c.c. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti).

Sul piano soggettivo, tale delitto concerne esclusivamente soggetti privati. L'art. 2635 comma 3, anzi, a differenza del primo comma, colpisce anche le condotte di soggetti che non rivestono una specifica posizione nell'ambito della società. Dal punto di vista dell'ente, tale circostanza, impone una particolare attenzione nell'elaborazione del Modello, che dovrà contemplare misure idonee a prevenire condotte illecite anche di soggetti non formalmente incardinati nell'apparato organizzativo, ma comunque operanti nel suo interesse, come agenti e procacciatori di affari.

Il primo comma, esigendo un documento per il patrimonio della società di appartenenza del corrotto, impone di verificare che quest'ultima abbia subito un danno. L'ultimo comma, invece, lega la procedibilità d'ufficio alla distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi: bene giuridico tutelato, quindi, è anche il libero spiegarsi della concorrenza, che verrebbe leso se l'attività delle società fosse condizionata da interessi differenti dalle normali leggi di mercato. Con questa scelta il legislatore ha tentato di contemperare l'esigenza di dare seguito alle istanze provenienti dagli organismi transnazionali e le difficoltà sul piano penalistico e pratico, per il sistema imprenditoriale italiano, di concepire la tutela penale dell'interesse alla concorrenza sleale ed allo sviluppo economico.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Il reato è configurato quale reato comune, realizzabile da *chiunque*, indipendentemente dalla qualifica rivestita o dall'appartenenza o meno alla compagine societaria.

L'autore agisce allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

La condotta illecita si perfeziona con la formazione irregolare –attraverso atti simulati o fraudolenti– di una maggioranza che altrimenti non sarebbe stata raggiunta.

In giurisprudenza si è sostenuto che tale fattispecie risulta configurabile anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un 'quorum' che, altrimenti, non sarebbe stato ottenuto, con conseguente risultato di una risoluzione comunque anomala (Cass. Pen., sez. V, 19 gennaio 2004 n. 7317).

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

Trattasi di reato proprio nel quale i soggetti attivi sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i direttori generali e i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi.

L'interesse tutelato è quello della correttezza dei rapporti tra ente controllato ed ente controllante al fine di consentire la legittimità e l'efficacia dell'attività di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza.

Il dolo è specifico: il fatto deve essere commesso al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

PARTE SPECIALE F

art. 25 septies: Omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene del lavoro

“In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.

Gli articoli 589 e 590 comma 3° del Codice Penale contemplano, rispettivamente, le ipotesi di *Omicidio Colposo* e di *Lesioni Personali Colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*.

**PARTE SPECIALE F SEZIONE: - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale Titolo XII
Capo I del codice Penale**

Art. 589 c.p.: Omicidio Colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e sue successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la pena più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Art. 590 comma 3° c.p.:

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.”

Si precisa, altresì, che per lesione personale si intende qualunque lesione dal quale derivi una malattia nel corpo o nella mente.

La lesione è grave (art. 583 c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Premesse queste doverose nozioni tecniche, al fine di fornire gli strumenti per un'adeguata comprensione della normativa e delle ragioni che hanno indotto il legislatore a contemplare, tra i reati presupposto, le fattispecie in oggetto, si evidenzia quanto segue.

L'introduzione dell'art. 25 septies del decreto sulla responsabilità amministrativa degli Enti rientra tra quelle misure urgenti richieste dall'art. 9 della L. 123/2007 avente ad oggetto *'Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia'*.

La citata legge, che prevede un riassetto ed una riforma di tutta la normativa relativa a tale specifico e delicato tema, estendendo la responsabilità delle persone giuridiche a fattispecie di tipo colposo, rappresenta una vera e propria innovazione che comporterà, per le aziende, la necessità di una riorganizzazione dell'intero sistema legale ed operativo di ripartizione degli obblighi di sicurezza sul lavoro.

Il concetto di *colpa*, è bene chiarirlo poiché potrebbe non essere di immediata comprensione, è definito dall'art. 43 c.p.: *"Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"*.

La colpa, quindi, rappresentando la *non volizione* degli elementi del fatto storico conforme al modello legale descritto dalla norma incriminatrice, è un criterio di imputazione secondario o eccezionale che deve, cioè, essere espressamente e necessariamente prevista dalla disposizione incriminatrice, diversamente dal dolo che, rappresentando la volontà del fatto tipico, è il criterio di imputazione soggettiva del reato di tipo ordinario e/o primario.

Nell'ambito delle fattispecie colpose la realizzazione del reato, anche se non voluta, è imputabile all'autore sulla base della violazione di regole di diligenza e sulla base del concetto di prevedibilità dell'evento e conseguente evitabilità dello stesso.

L'evento dannoso può essere realizzato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un individuo), ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso).

Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel datore di lavoro il garante dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro.

La posizione di garanzia del datore di lavoro è trasferibile ad altri soggetti, a patto che la delega di poteri all'interno dell'organizzazione aziendale sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisionali necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti.

L'elemento soggettivo del reato è la colpa specifica, consistente nella violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 25 *septies*, invero, punisce l'omicidio o le lesioni quali conseguenza della violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Facendo espresso riferimento alle "*violazioni della tutela della salute sul lavoro*" risultano ricomprese, in tale disciplina, anche le malattie professionali che si possono manifestare in conseguenza dell'esposizione continuativa a determinate sostanze nocive o a determinati ambienti di lavoro rischiosi.

Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto –non necessariamente qualificabile quale 'dipendente', poiché la L. 123/2007 non specifica se il criterio di imputazione prescindere dal rapporto di lavoro eventualmente esistente tra la Società e la persona colpita dall'infortunio- si infortuni o perda la vita sul luogo di lavoro e/o all'interno dei locali di svolgimento o pertinenza dell'attività aziendale e si accerti che l'Ente non aveva adottato e rispettato scrupolosamente tutte le prescrizioni dettate dalla normativa in materia antinfortunistica, di sicurezza e tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, lo stesso Ente sarà ritenuto responsabile anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001 se risulta che lo stesso ne abbia tratto un vantaggio o un interesse, rappresentato, per esempio, da un risparmio economico in materia di costi per la sicurezza.

Si evidenzia che la gravità e la diffusione di tale tipologia di omicidio colposo, avevano già indotto il legislatore (con la L. 296/1966) ad introdurre, nella fattispecie di cui all'art. 589 c.p.c., l'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La rinnovata attenzione per tale delicato tema deve tradursi, quindi, per ciò che interessa in tale sede, in un riassetto delle misure preventive, di attuazione e di controllo, tale da garantire l'efficienza e l'adeguatezza del presente Modello.

* * *

PARTE SPECIALE G

Art. 25 octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. “

L’art. 72 del Dlgs n. 231/07 come modificato dal D.Lgs 90/2017(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) ha confermato nel novero dei reati presupposto del Dlgs. 231/01, quelli di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale).

L’art. 73 della medesima norma ha inoltre confermato l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell’ente, la responsabilità e le sanzioni ex d.lgs. 231 del 2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell’art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 25-octies del d.lgs. 231 del 2001, l’ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l’ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati dall’art. 3 del decreto - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche altri soggetti tra i quali professionisti; revisori contabili. La normativa disciplina e sanziona anche in merito agli obblighi del cliente con particolare attenzione ai soggetti dotati di personalità giuridica.

A tal proposito, merita di essere considerato il decreto che obbliga i diversi organi di controllo esistenti negli enti, nonché i professionisti sono destinatari della disciplina e vigilano e

sull'osservanza della normativa antiriciclaggio comunicando le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia.

Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la concorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

L'art. 72 del D.Lgs 231/07 ha introdotto l'art. 648 quater, che prevede l'obbligatorietà della confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto dei reati cui all'artt. 648 bis, 648 ter e 648 Ter 1.

PARTE SPECIALE G SEZIONE: - **Dei delitti contro il patrimonio mediante frode Titolo XIII** **Capo II del codice Penale**

art. 648 c.p.: Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

Il reato in oggetto incrimina chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisiti o quello commerciale.

art. 648 c.p.: Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

L'art. 648-bis cod. pen. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel terzo comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

L'ultima e vigente versione di questa figura di reato, più volte modificata dal Legislatore, oltre ad una più concisa descrizione della condotta volta a sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, ha ribadito, pur con formula parzialmente diversa, la rilevanza del fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Passando alle condotte incriminate, la norma ne individua tipicamente due e, cioè, la "sostituzione" e il "trasferimento" di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, accanto alle quali, però, prevede anche, con formula residuale, il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di detto denaro o beni.

La "sostituzione" si riferisce ad attività mediante le quali i proventi illeciti vengono appunto sostituiti o cambiati con denaro "pulito" o altri valori. Ad esempio, versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, i quali rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni bancari o successivi prelievi, ovvero operazioni finanziarie o di investimento in titoli o azioni effettuate con denaro di provenienza delittuosa o anche la sostituzione di detto denaro con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti, etc.

In giurisprudenza, ad esempio, è stata ritenuta sussistente un'ipotesi di "sostituzione" nel caso di costituzione in pegno di beni provenienti da delitto al fine di ottenere prestiti di denaro, in quanto con tale condotta si realizza una lecito-vestizione dei beni medesimi, permettendo così all'autore di trasformare la refurtiva in danaro di fonte formalmente lecita.

Il "trasferimento" si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro, per conto degli autori del reato (per esempio portando il denaro "sporco" all'estero) ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza, come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti con somme provento di delitto un immobile e, quindi, lo riceda al vero destinatario.

Infine, per consentire la punibilità di qualsiasi altra operazione, diversa dal sostituire o trasferire, che consenta di dissimulare l'origine del denaro o bene, è prevista la condotta di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (ad esempio mediante compensazione). In

giurisprudenza è stata riconosciuta sussistente tale fattispecie negli interventi compiuti su veicoli provento di delitto consistenti nella sostituzione della targa o nell'alterazione dei numeri di telaio e di matricola.

art. 648-ter cod. pen.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

L'art. 648-ter reprime la condotta di “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche per questo reato è contemplata la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo, spesso con alchimie di particolare raffinatezza. D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”.

Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es. costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata). Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di

non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro o altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre, la funzione integrativa e, per così dire, residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltreché, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

art. 648-ter 1 c. p. Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni”

Prima della introduzione dell'art. 648 ter 1, era punibile per il reato di riciclaggio solo il terzo che utilizzava beni o utilità provenienti da reato commesso da altri. Ora del reato risponde, anche colui che, commette il reato presupposto e mette in atto le condotte proprie del reato di riciclaggio.

PARTE SPECIALE H

Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

* * *

PARTE SPECIALE I

I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

art. 25 septiesdecies d. lgs. 231/2001: Delitti contro il patrimonio culturale

“1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”

Art. 25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”

La legge n. 9/2022, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”, ha inserito nel Codice penale il titolo VIII-bis, rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*” (artt. da 518 bis a 518 undevicies c.p.) al fine di razionalizzare il sistema penale inserendo all’interno del Codice penale norme contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani).

Lo scopo di tali novità legislative è anche quello di ottenere un inasprimento del trattamento sanzionatorio, innalzando le pene edittali vigenti, per conformarsi alla Convenzione di Nicosia, adottata dal Consiglio d’Europa il 19 maggio 2017 e volta a “*prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali*”, nel quadro dell’azione dell’Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

La Convenzione prevede che le sanzioni siano *effettive, proporzionate e dissuasive*.

La legge 9/2022 potenzia gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale, per cui saranno possibili arresti in flagranza, processi per direttissima e intercettazioni anche per i reati contro il patrimonio e si avrà uno strumento più efficace contro il traffico d’arte, fonte di finanziamento sempre più utilizzata da terrorismo e criminalità organizzata.

Ulteriore scopo è quello di garantire un’uniforme interpretazione delle norme, facendo uso quindi di una terminologia omogenea più idonea alla redazione di un sistema coerente, organico e sistematico nella materia.

All’art. 3 viene sancita l’introduzione, nel D.lgs. 231/2001, dell’art. 25 septiesdecies, rubricato “*Delitti contro il patrimonio culturale*”, e dell’art. 25 duodevicies, rubricato “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione di beni culturali e paesaggistici*”, includendo così tali fattispecie nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004, si intendono, con l’espressione ‘beni culturali’ le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Il medesimo articolo elenca, poi, nei commi successivi, alcune specifiche categorie che possono essere incluse nella definizione e dunque divenire oggetto della tutela penale.

L’art. 2, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 definisce:

- i **beni culturali** come le cose immobili e mobili che, secondo le ulteriori specificazioni contenute agli artt. 10 e 11, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, «*presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,*

archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»;

- i **beni paesaggistici** come gli immobili e le aree indicati all'art. 134 del medesimo decreto «*costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge*».

La legge in esame interviene anche sull'art. 240 bis c.p. ampliando – attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali – il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata.

Si ricorda che la “confisca allargata” indica la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

Nella confisca allargata, che trova la sua ragione nella lotta alla criminalità organizzata, viene meno il nesso di pertinenzialità o di continenza tra la cosa sequestrata e il reato, per aggredire invece l'intera ricchezza non giustificata, ritenuta frutto dell'accumulazione illecita ai sensi di una presunzione legale.

La responsabilità degli enti

In caso di commissione di uno dei delitti contro il patrimonio culturale sono applicabili all'ente, in base all'art. 25 septiesdecies, le seguenti sanzioni pecuniarie:

- furto di beni culturali (art. 518-*bis*) punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter*) punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater*) punita con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies*) con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies*) con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies*) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies*) con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies*) con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies*) con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

Sono applicabili altresì all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Inoltre, il nuovo art. 25-*duodevicies* rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” prevede nuove fattispecie quali il riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.) entrambe punite con sanzioni pecuniarie da 500 a 1000 quote.

Per questi delitti, ritenuti più gravi rispetto a quelli elencati nell’art. 25-*septiesdecies*, il legislatore prevede una sola tipologia di sanzione interdittiva: l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 comma 3 del D. Lgs. 231/2001, qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali illeciti.

Laddove non ricorra questa ipotesi, non sono contemplate sanzioni interdittive, a differenza di quanto previsto per i delitti di cui all’art. 25-*septiesdecies*.

Come per qualsiasi reato presupposto, la responsabilità delle persone giuridiche è prevista quando i delitti contro il patrimonio culturale sono commessi nel loro interesse o a loro vantaggio (art. .5 D.lgs. n. 231/2001).

È sufficiente anche solo uno dei criteri dell’interesse o del vantaggio per integrare la responsabilità dell’ente.

Art.518-bis: Furto di beni culturali

“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.”

Il 1° co. dell’art. 518 *bis* introduce nel codice penale due autonome fattispecie di reato per il caso in cui il furto abbia ad oggetto beni culturali.

La prima parte del 1° co. dell’art. 518 *bis* ricalca la medesima struttura del delitto di furto ex art. 624 c.p. e punisce chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri.

Comune ai due delitti è, infatti, il presupposto dell'altrui detenzione; la condotta di sottrazione e di impossessamento; il riferimento nell'oggetto materiale del reato a una cosa mobile altrui; il dolo specifico del fine di profitto.

La fattispecie si distingue, invece, dal reato di furto per il differente bene giuridico protetto dalle due norme incriminatrici e per l’oggetto materiale del reato, costituito all’art. 518 *bis* da un bene culturale mobile.

Trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie, il carattere culturale del bene deve essere ricompreso anche nell'oggetto del dolo, occorrendo pertanto la consapevolezza, da parte dell'autore del reato, del carattere culturale del bene.

La seconda parte del 1° co. punisce l'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

Si tratta di un'ipotesi di reato il cui rischio di realizzazione, considerata l'attività svolta da BSC, può definirsi remoto.

Rispetto al furto di beni culturali, la fattispecie in esame è caratterizzata dalla mancanza della condotta di sottrazione.

Anche in questo caso, il dolo deve ricomprendere la natura culturale del bene, oltre agli altri elementi costitutivi del reato.

Art.518-ter: Appropriazione indebita di beni culturali

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.”

Bene giuridico tutelato dalla norma in commento è il patrimonio culturale, nella parte relativa ai beni culturali.

Tali beni costituiscono l'oggetto materiale del reato e sono definiti all'art. 2, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, quali cose immobili e mobili che, secondo le specificazioni contenute agli artt. 10 e 11, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, «presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».

Il fatto è punibile anche se commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale, ai sensi dell' art. 518 undevicies.

In caso di condanna è applicabile la confisca, diretta o per equivalente, ex art. 518 duodevicies.

La struttura della norma in commento ricalca quella del dell' art. 646: comune è il presupposto del possesso; la condotta di appropriazione; il requisito dell'altruità del bene mobile; il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Diverso è, invece, il bene giuridico protetto e l'oggetto materiale della condotta, costituito all' art. 646 dal denaro o da una cosa mobile e all'art. 518 *ter* da un bene culturale mobile.

Trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie, il carattere culturale del bene deve essere ricompreso anche nell'oggetto del dolo, occorrendo pertanto la consapevolezza del carattere culturale del bene.

Trattasi di reato procedibile d'ufficio.

Ricorre una circostanza aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario (art. 518 *ter*, 2° co.).

Art.518-quater: Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Bene giuridico tutelato dalla norma in commento è il patrimonio culturale, nella parte relativa ai beni culturali.

Il fatto è punibile anche se commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale, ai sensi dell' art. 518 undevicies.

La struttura del delitto di cui all'art. 518 *quater* ricalca quella della ricettazione *ex art.* 648, 1° co., distinguendosi per il differente bene giuridico protetto dalle due norme incriminatrici e per l'oggetto materiale della condotta, costituito all'art. 518 *quater* dai beni culturali.

Per gli elementi costitutivi comuni con la ricettazione si rinvia alla parte speciale 6 (reati di ricettazione e riciclaggio).

A differenza di quanto previsto all' art. 648 vigente, inoltre, il reato presupposto della ricettazione di beni culturali deve essere necessariamente un delitto doloso e non anche un delitto colposo o una contravvenzione.

La provenienza da delitto sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 518 *quater*, 3° co.,).

Trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie, il carattere culturale del bene deve essere ricompreso anche nell'oggetto del dolo, occorrendo pertanto la consapevolezza di tale particolare carattere del bene.

Ricorre una circostanza aggravante a effetto comune (aumento fino a un terzo), prevista al 2° co. della norma in commento, nel caso in cui il reato presupposto sia il delitto di rapina aggravata (art. 628, 3° co.) o di estorsione aggravata (art. 629, 2° co.).

Art. 518-octies.:Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Il fatto è punibile anche se commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

In caso di condanna è applicabile la confisca, diretta o per equivalente, ex art. 518 duodevicies.

Il 1° co. della norma punisce la falsificazione di una scrittura privata avente ad oggetto beni culturali mobili.

Oggetto materiale del reato è una scrittura privata relativa a beni culturali mobili.

Viene in rilievo la previsione dell'art. 64, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 che impone a chi eserciti "l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico" l'obbligo "di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime" ovvero, in mancanza, "di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza".

La condotta tipica consiste nel formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o nell'alterare, distruggere, sopprimere od occultare, in tutto o in parte, una scrittura privata vera.

Tale condotta integra di per sé il delitto, senza che sia richiesto che l'agente usi ovvero lasci che altri facciano uso del documento; non è, pertanto, necessario che l'atto privato fuoriesca dalla sfera di disponibilità dell'autore della contraffazione o dell'alterazione.

È richiesto il dolo specifico del fine di far apparire lecita la provenienza del bene.

Il 2° co. della disposizione punisce chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso della scrittura privata falsa.

In questo caso il dolo è generico.

Art. 518-novies:Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

La fattispecie prevista al n. 1 punisce le condotte di alienazione o immissione sul mercato non autorizzate di beni culturali.

L'autorizzazione a cui la norma fa riferimento è relativa a ogni ipotesi di mancanza di autorizzazione che venga richiesta dalla normativa di settore.

Il reato è di pericolo astratto: il bene tutelato è l'interesse pubblico alla tutela, valorizzazione e fruizione di beni culturali, posto in pericolo da un'alienazione non autorizzata.

Al n. 2 della disposizione è prevista la fattispecie di omessa denuncia, nel termine di trenta giorni, degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.

La previsione è volta a garantire il controllo sulla dislocazione dei beni e a consentire l'esercizio, in caso di alienazioni a titolo oneroso, del diritto di prelazione previsto all'art. 60, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 .

L'ultima fattispecie, prevista al n. 3 della norma in commento, è integrata dalla consegna di un bene culturale soggetto a prelazione da parte dell'alienante prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di trasferimento, fissato per l'esercizio del diritto di prelazione.

Tutte le fattispecie sono punite a titolo di dolo generico.

Art.518-decies: Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

L'art. 518 *decies* introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano il delitto di importazione illecita di beni culturali.

L'importazione di beni culturali era espressamente disciplinata fin dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14.11.1970, e, più di recente, considerata sia nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, adottata a Nicosia il 19.5.2017 (ratificata dall'Italia con L. 21.1.2022, n. 6) che nel Regolamento UE 2019/880 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.4.2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali, ma mancava nell'ordinamento interno una disposizione penale specifica che punisse la condotta di illecita importazione, fattispecie che veniva ricondotta nell'ambito di applicazione ora della normativa sul contrabbando ora dei delitti contro il patrimonio previsti nel codice penale.

La nuova fattispecie si apre con una clausola di esclusione dell'applicazione del delitto nelle ipotesi di concorso dell'autore del fatto nei reati previsti agli artt. 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies, 518 septies.

Oggetto del reato sono i beni culturali: *i)* provenienti da delitto; *ii)* rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dallo Stato in cui il rinvenimento ha luogo; *iii)* esportati da altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

La condotta tipica è costituita dalla importazione, ovvero dall'introduzione nel territorio dello Stato.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico.

Art.518-undecies: Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di

esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

La norma punisce la condotta di trasferimento all'estero senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione di: beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali.

L'interpretazione della disposizione va compiuta alla luce della articolata normativa extrapenale che disciplina l'esportazione di beni culturali e, in particolare, del disposto dell'art. 65, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, che distingue tra beni per cui vige un divieto assoluto di esportazione, beni la cui esportazione è soggetta ad autorizzazione e beni liberamente esportabili.

La licenza di esportazione riguarda, invece, i trasferimenti di beni al di fuori dell'Unione Europea, come regolati anche dal Reg. CE 18.12.2008, n. 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico.

Il 2° co. della disposizione in commento introduce due ulteriori fattispecie di reato, punite con la stessa pena prevista al 1° co.

La prima è integrata dalla condotta di chi omette di far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, i medesimi beni indicati al 1° co., per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanea.

La seconda è integrata dalla condotta di chi rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art.518-duodecies: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Il delitto è punibile anche se commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale, ai sensi dell' art. 518 *undevicies*.

In caso di condanna è applicabile la confisca, diretta o per equivalente, *ex art. 518 duodevicies*.

L'oggetto materiale del reato è stato esteso all'intero patrimonio culturale, comprensivo dei beni culturali e di quelli paesaggistici.

Esso riguarda, inoltre, non solo i beni "altrui", ovvero di proprietà di terzi, ma anche i beni "propri" dell'autore del reato, con ciò estendendo l'ambito di applicazione della norma, rispetto alle previgenti fattispecie di danneggiamento, anche alle ipotesi di danneggiamento della cosa propria.

Va, infatti, ricordato che il D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 limita le facoltà di godimento e disposizione del proprietario sia sui beni culturali, dettando una serie di misure di protezione e conservazione (artt. 20 ss., D.Lgs. 22.1.2004, n. 42), che sui beni paesaggistici, prevedendo il controllo e la gestione dei beni soggetti a tutela (artt. 146 ss., D.Lgs. 22.1.2004, n. 42), in vista della conservazione degli stessi e della loro accessibilità a favore della collettività.

La condotta è a forma libera e consiste, dunque, nel distruggere, disperdere, deteriorare, rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili i beni.

La non fruibilità del bene fa riferimento a quelle condotte che non consentono il godimento estetico del bene

Il delitto è a dolo generico.

Il 2° co. della disposizione introduce una fattispecie autonoma e meno grave di danneggiamento, applicabile infatti fuori dei casi previsti al 1° co. (stante la espressa clausola di riserva) e punita meno severamente

L'oggetto materiale è il medesimo previsto al 1° co.: beni culturali o paesaggistici proprio altrui.

La condotta è integrata dal deturpamento o imbrattamento di tali beni, ovvero dalla destinazione dei beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Tali condotte, di cui non sempre è agevole la distinzione dalle ipotesi previste al 1° co., anticipano la tutela penale a un momento antecedente alla vera e propria lesione dell'integrità del bene, configurando un reato di pericolo.

L'ultimo co. dell'art. 518 *duodecies* subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi o alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo non determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Trattasi di previsione che subordina la concessione del beneficio all'imposizione di specifici obblighi ripristinatori, secondo una scelta legislativa già adottata per altre fattispecie di reato e, in particolare, per

il danneggiamento aggravato (art. 635, ult. co.) e il deturpamento e imbrattamento aggravato (art. 639, ult. co.).

Art. 518-quaterdecies: Contraffazione di opere d'arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

L'art. 518 quaterdecies è considerato delitto a carattere plurioffensivo: esso, infatti, è posto a salvaguardia della fede pubblica, ma, altresì, a tutela della regolarità e correttezza degli scambi nel mercato artistico e dell'antiquariato, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori.

Il delitto è punibile anche se commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale, ai sensi dell' art. 518 undevicies.

L'art. 518 *quaterdecies* è norma a più fattispecie. Esso contempla quattro distinte ipotesi di reato:

1) La prima fattispecie punisce la contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero di un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico.

È richiesto il dolo specifico del fine di trarne profitto.

2) La seconda considera la condotta di chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico.

3) La terza ipotesi di reato punisce chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti;

4) Infine, il n. 4 punisce chiunque, con un mezzo diverso dalla autenticazione (mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo), accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentiche opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti.

L'art. 518 *quaterdecies* prevede la confisca obbligatoria degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel 1° co., salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.

Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

In caso di condanna o di applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p. è anche applicabile la confisca, diretta o per equivalente, prevista all' art. 518 *duodevicies*.

Art. 518-terdecies: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Oggetto materiale del reato è l'intero patrimonio culturale, comprensivo sia dei beni culturali che dei beni paesaggistici, nonché gli istituti e i luoghi della cultura.

Il delitto è punibile anche se commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale, ai sensi dell' art. 518 *undevicies*.

In caso di condanna è applicabile la confisca, diretta o per equivalente, *ex art.* 518 *duodevicies*.

La formulazione dell'art. 518 *terdecies* riprende testualmente il disposto dell'art. 419 c.p. , incriminando la realizzazione di fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto il patrimonio culturale o gli istituti o luoghi di cultura.

Con il termine 'devastazione' si fa riferimento al danneggiamento di cose mobili o immobili; con il 'saccheggio' consiste nella razzia e sottrazione di cose mobili.

Il reato è di pericolo concreto, si ha cioè un'anticipazione della tutela penale alle condotte idonee a mettere in pericolo il patrimonio culturale.

Il delitto è configurabile fuori dei casi di concorso con il delitto di devastazione, saccheggio e strage previsto all' art. 285, stante la clausola di sussidiarietà espressa.

Il dolo è generico.

Art. 518-sexies: Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Bene giuridico tutelato dalla norma in commento è il patrimonio culturale, nella parte relativa ai beni culturali.

Il fatto è punibile anche se commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale, ai sensi dell' art. 518 undevicies.

In caso di condanna è applicabile la confisca, diretta o per equivalente, ex art. 518 duodevicies.

La struttura del delitto in esame ricalca quella del corrispondente delitto contro il patrimonio previsto all' art. 648 bis, da cui si distingue per il differente bene giuridico protetto e per l'oggetto materiale della condotta, costituito dai beni culturali provenienti da delitto non colposo.

Per gli elementi costitutivi si rinvia alla Parte Speciale 6, *sub* art. 648 bis.

A differenza di quanto previsto all' art. 648 bis vigente, inoltre, il reato presupposto del riciclaggio di beni culturali deve essere necessariamente un delitto doloso e non anche un delitto colposo o una contravvenzione.

Il reato sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 518 quater, 3° co.).

Trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie, il carattere culturale del bene deve essere ricompreso nell'oggetto del dolo, occorrendo pertanto la consapevolezza di tale particolare carattere del bene.

Il 2° co. dell'art. 518 *sexies* introduce una circostanza attenuante ad effetto comune (diminuzione fino a un terzo) se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.